



Decreto del Direttore generale nr. 108 del 23/06/2021

Proponente: Marcello Mossa Verre

Direzione tecnica

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Marcello Mossa Verre*

Estensore: Paola Querci

Oggetto: Parziale modifica del Decreto del Direttore generale n. 147/2020, relativo ai protocolli con i gestori del Sistema Idrico Integrato

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato - Schema protocollo tra ARPAT e soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1.000 - 10.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato il decreto del Direttore generale n. 147/2020 “Preso d'atto e approvazione dello schema di protocollo con i Gestori del Sistema Idrico Integrato per il controllo degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di depurazione di reflui urbani, secondo quanto previsto dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.”;

Ritenuto, per maggior speditezza, di individuare i Responsabili dei Dipartimenti di ARPAT quali soggetti titolati alla sottoscrizione dei protocolli con i Gestori del Sistema Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Regolamento organizzativo dell'Agenzia;

Considerata l'esigenza di modificare lo schema di protocollo di intesa, approvato con il decreto del Direttore generale n. 147/2020, sostituendo, quale firmatario per ARPAT, il Responsabile del Dipartimento al Direttore generale;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection: "Affidamento di trattamenti dati a soggetti esterni" ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

- 1 di individuare i Responsabili dei Dipartimenti di ARPAT quali soggetti titolati alla sottoscrizione dei protocolli con i Gestori del Sistema Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Regolamento organizzativo dell'Agenzia;

- 2 di dare atto che lo schema di protocollo, adottato con decreto del Direttore generale n. 147/2020 si intende integralmente sostituito dallo schema di protocollo allegato al presente atto;
- 3 di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore tecnico di ARPAT, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
- 4 di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, per avviare la stipula dei protocolli con i Gestori;
- 5 di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 23/06/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 23/06/2021
- Paola Querci , il proponente in data 23/06/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 23/06/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 23/06/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 23/06/2021

Protocollo tra ARPAT e la Società gestore del Sistema Idrico Integrato per il controllo degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di depurazione di reflui urbani della provincia di, secondo quanto previsto dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

L'anno duemila..... (20....) addì _____ (___) del mese di _____ nella sede del Dipartimento ARPAT di, posta in

Tra

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (CF/PI 04686190481) con sede in Firenze, Via Porpora 22-24, in seguito denominata "ARPAT", rappresentata dal/la Responsabile del Dipartimento di, nato/a a (..) il....., visti i poteri conferiti dall'art. 16 comma 4 del Regolamento organizzativo di ARPAT;

e

la Società (P.I.) con sede in, rappresentata da (carica) nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso, nell'espletamento delle competenze attribuite da

PREMESSO

- 1) che la disciplina concernente il trattamento delle acque reflue urbane è regolata dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (di seguito denominato Decreto), che stabilisce, tra l'altro, che *l'Autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli* (comma 1 art. 128);
- 2) che la L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", emanata in attuazione del suddetto Decreto, prevede (art. 3) che i programmi di controllo siano definiti dai soggetti competenti al rilascio delle varie autorizzazioni allo scarico e che siano attuati tramite ARPAT ai sensi della L.R. 30/2009;
- 3) che le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue industriali, urbane e meteoriche dilavanti contaminate sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente;
- 4) che il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione che trattano acque reflue urbane deve essere effettuato secondo modalità e criteri di cui al punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto dove si riporta che:
 - il controllo dello scarico deve essere *effettuato dall'autorità competente ovvero dal Gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultima, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno;*
 - *i gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli almeno uguale a quello dei controlli sopra stabiliti;*
 - *l'autorità competente per il controllo deve verificare, con frequenze minime previste, il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 parte III del Decreto;*
- 5) che con il Regolamento di attuazione della L.R. n. 20/2006 (46/R/2008 e s.m.i.) la Regione ha previsto (art. 3) che le attività di controllo delle acque reflue devono fare riferimento ad un programma di monitoraggio elaborato avvalendosi di ARPAT e che la struttura regionale definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo sottoscritti da ARPAT e dai Gestori in attuazione al suddetto punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto;
- 6) che con lo stesso regolamento n. 46/R/2008, la Regione Toscana ha previsto (paragrafo 3.1, capo 3 dell'allegato 1) che i controlli degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono essere, in quota parte, eseguiti dal Gestore dell'impianto qualora, tra l'altro, "sottoscriva con ARPAT un protocollo di controllo che rispetti, per ogni impianto, gli indirizzi" regionali, stabiliti al successivo paragrafo 3.1.2;

- 7) che la Regione Toscana, al capo 3 dell'allegato 1 del citato regolamento 46/R/2008, ha emanato direttive ed indirizzi per i protocolli di per il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
- 8) che nel regolamento n. 46/R/2008 sono state introdotte (art. 2) alcune definizioni che è opportuno richiamare:
- *c bis) autocontrollo: l'insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1, al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l'efficacia del processo depurativo;*
 - *d quater) controllo di conformità: l'insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli Arpat e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità alle tabelle 1, 2 del decreto legislativo;*
 - *d quinquies) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tab. 1, 2 e per i restanti parametri della tab. 3, dell'allegato 5 del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi;*
 - *d sexties) controlli delegati: l'insieme delle verifiche sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1 del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis);*
 - *p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l'effettuazione del controllo di conformità e dell'autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da Arpat e dal gestore dell'impianto, in attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1 al decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 capo 3, punto 3.1 al presente regolamento;*
- 9) che la società è Gestore degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane oggetto del presente protocollo a seguito di convenzione sottoscritta in data (n°) tra la suddetta società e l'Autorità Idrica Toscana (AIT);
- 10) che ARPAT, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della L.R. 30/2009, è istituzionalmente competente sia allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e analitiche finalizzate all'attività di supporto agli enti territoriali che all'espletamento delle funzioni di controllo ambientale così come definite all'art. 7 della suddetta L.R. 30/2009, in raccordo con quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 20/2006 e s.m.i.;
- 11) che la L.R. 20/2006 stabilisce che gli impianti "idonei a contribuire al raggiungimento, entro sette anni dall'individuazione dell'area sensibile, dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 106, comma 2" del D.Lgs 152/2006 (lett. c), comma 3, art. 21ter), qualora tale obiettivo sia stato conseguito, "sono soggetti al rispetto delle percentuali di riduzione di azoto e fosforo totale stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 21 ter, comma 3, lettera d), nonché dei valori limite individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei valori limite relativi ai parametri azoto nitroso e azoto nitrico" (lettera a) comma 1 art. 21 quater) e che tutti gli altri scarichi all'interno dell'area sensibile e del relativo bacino drenante provenienti da agglomerati con oltre duemila abitanti equivalenti "sono soggetti esclusivamente ai limiti di emissione individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, o ai limiti più restrittivi stabiliti dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione" (lettera b) comma 1 art. 21 quater);
- 12) che la D.G.R.T. n. 1210/2012 "Attuazione per l'Area Sensibile dell'Arno delle disposizioni di cui all'art. 21 ter, comma 3 della LR 20/2006", ha preso atto che, "con il superamento della soglia del 75% della rimozione percentuale del carico di azoto totale e fosforo totale, per l'area sensibile dell'Arno e per il relativo bacino drenante, ricorrono le condizioni per l'

applicazione delle disposizioni del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 152/2006 agli scarichi di acque reflue urbane”;

- 13) che la suddetta D.G.R.T. n. 1210/2012 prevede che gli impianti elencati nella tabella C dell'allegato 1 “sono quelli selezionati, in attuazione del comma 3, lett. c), dell'art. 21ter della LR 20/2006” e sono tenuti al “rispetto dei livelli di rimozione dell'azoto e del fosforo totale individuati, per i singoli scarichi” e che “la periodica verifica della capacità di rimozione di azoto e fosforo totale dagli stessi” è affidata ai gestori degli impianti che devono “trasmettere al competente Settore della giunta regionale i dati connessi all'esecuzione delle verifiche”;
- 14) che i controlli dei limiti di emissione definiti al punto 1.1 nell'allegato 5 alla parte III del Decreto per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, faranno comunque riferimento a quanto sarà stabilito in merito dagli atti della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 20/2006, art. 21 ter. comma 3;
- 15) che ARPAT provvederà, al di fuori degli obblighi previsti dal presente protocollo ed attraverso una specifica richiesta da inviare ai gestori al termine di ogni anno, ad acquisire i dati prodotti dai gestori stessi per la verifica del “rispetto dei livelli di rimozione dell'azoto e del fosforo totale” della D.G.R.T. n. 1210/2012 anche per essere confrontati con quanto rilevato dall'Agenzia durante le proprie attività di controllo (ingresso-uscita) sugli impianti elencati nella tabella C;
- 16) che ARPAT dispone di un laboratorio multisito accreditato ACCREDIA per l'esecuzione di prove sulle acque in conformità alla norma ISO-IEC 17025/2005 (Certificato ACCREDIA n° 236 A,B,C,D,E);
- 17) che la Società si avvale per le analisi del laboratorio accreditato ISO/IEC 17025:2005 (Certificato N°) per le prove sulle acque o certificato ISO 9001:2008 (Certificato N°) e garantisca un idoneo programma di controllo della qualità dei risultati attraverso l'adesione ad un circuito interlaboratorio di verifica dei risultati individuato e definito dalle parti, che garantisca gli stessi livelli di qualità dei risultati analitici e che risponda ai requisiti qualitativi definiti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010;
- 18) che il sistema di rilevamento dati del Gestore è stato valutato da ARPAT ed è stato ritenuto conforme ai contenuti dell'ALLEGATO D al presente protocollo e, pertanto, idoneo a fornire dati utili per gli scopi del protocollo;
- 19) che si rende opportuno concordare un protocollo al fine di attuare un sistema di controlli rispondente ai dettami del Decreto, con il coinvolgimento attivo dei gestori degli impianti di depurazione, in conformità alle direttive regionali di cui al paragrafo 3.1, capo 3 dell'allegato 1 al Regolamento n. 46/R/2008 e s.m.i.;
- 20) che la Struttura regionale competente per gli scarichi di acque reflue urbane è stata coinvolta nella stesura del presente protocollo sottoscritto da ARPAT e dal Gestore del SII ed ha provveduto a definire i criteri da inserire nello stesso, come previsto dal DPGRT n. 46/R art. 3 comma 3;
- 21) che la sottoscrizione del presente protocollo non limita in alcun modo l'attività ispettiva di ARPAT, titolare delle funzioni di controllo, che si riserva di esercitare senza alcuna limitazione nelle forme previste dalla normativa, anche nell'ambito del presente protocollo;
- 22) che la sottoscrizione del presente protocollo di intesa da parte del Gestore e di ARPAT è volontaria al fine di perseguire gli obiettivi condivisi ed il mancato rispetto dei suoi contenuti può costituire, nei casi più gravi, motivo di rescissione immediata dello stesso;
- 23) che, se la sottoscrizione del protocollo e, quindi, la sua efficacia avviene ad anno in corso, si rende opportuno, in sede di autorizzazione allo scarico, prevedere una fase transitoria che definisca le modalità di applicazione del protocollo nello scorcio d'anno, anche ai fini della valutazione di conformità annuale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente protocollo regolamenta, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di controllo degli scarichi derivanti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane (di seguito denominati Depuratori) di cui all'Allegato A gestiti dalla Società (di seguito denominata Gestore).
2. Tale controllo è riferito esclusivamente alla verifica della conformità rispetto ai parametri di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (di seguito Tabella 1) attraverso l'insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico di ogni singolo depuratore da parte di ARPAT e del Gestore (controlli delegati).
3. Le modalità di controllo potranno subire variazioni, previo accordo tra le parti, sia in rapporto alle acquisizioni di nuovi elementi di conoscenza emersi nel corso della gestione di questo protocollo, sia in rapporto alla emanazione di nuove norme regionali e/o statali.
4. A prescindere dai contenuti del presente protocollo, ARPAT si riserva di esercitare le funzioni di controllo senza alcuna limitazione, nelle forme previste dalla normativa .

ART.2 - ORGANIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Per ogni depuratore di cui all'Allegato A è definito il piano di campionamento (Allegato B) per i controlli di conformità a carico del Gestore e di ARPAT e per gli autocontrolli a carico del Gestore secondo lo schema di cui all'Allegato B.
2. La ripartizione dei controlli fra ARPAT e Gestore prevede che il Gestore effettui il numero minimo previsto per la verifica della conformità di Tabella 1 (controlli di conformità delegati) e che ARPAT effettui sempre almeno 1 controllo (controlli di conformità non delegati) per ogni impianto, sulla base della potenzialità autorizzata (Tabella A).
3. Il controllo dei parametri della tabella 3 dell'allegato 5 parte III del Decreto è a totale carico di ARPAT.
4. L'autocontrollo è a totale carico del Gestore.

Tabella A: Ripartizione dei controlli tra ARPAT e Gestore

Potenzialità autorizzata (AE)	Controlli Tabella 1			Controlli Tabella 3 ARPAT	Autocontrolli minimi del Gestore	
	Gestore	ARPAT	Totale		Ingresso	Uscita
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f)	(g)
2.000-9.999 AE 1°anno	12	1	13	1	12	12
2.000-9.999 AE anni successivi ¹	4	1	5	1	4	4
10.000-49.999 AE	12	3	15	3	12	12
>= 50.000 AE	24	6	30	6	24	24

5. In Allegato A per ogni depuratore sono riportate denominazione, codice regionale, comune, estremi dell'atto autorizzativo vigente e potenzialità autorizzata (AE). Queste ed altre informazioni relative a coordinate del punto di prelievo in uscita e, laddove previsto, in ingresso, corpo idrico recettore, potenzialità di progetto (espressa in AE), eventuali parametri e limiti specificati dall'autorizzazione, verranno inserite nell'apposito applicativo predisposto da ARPAT e denominato "Urban Waste Water - applicazione per la gestione dei dati della Direttiva Acque Reflue 91/271" (di seguito UWW), come specificato nel successivo art. 6 del presente protocollo.

¹ purché non vi siano stati campioni non conformi nell'anno precedente

6. In Allegato B , sono riportati per ogni depuratore, il numero di controlli di conformità previsti a carico del Gestore, il numero di controlli di conformità a carico di ARPAT, l'indicazione dell'opzione di abbattimento o concentrazione per la valutazione di conformità rispetto ai parametri di Tabella 1 ed eventuali limiti diversi.
7. Il punto di prelievo dello scarico di ciascun depuratore (uscita), riportato in Allegato A, è quello inserito nell'atto autorizzativo e deve essere posizionato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore (comma 3 art. 101 del Decreto) o in idonea postazione che garantisca che la qualità del refluo sia la stessa di quella rilevabile nel punto di immissione nel recettore finale. I punti di prelievo devono essere indicati con adeguata segnaletica e devono essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori e di operatività del sistema di campionamento.
8. Ogni anno dovrà essere predisposto un programma dei controlli di conformità con una distribuzione temporale dei campionamenti rappresentativa delle condizioni di esercizio dell'impianto, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dello stesso nei diversi giorni della settimana, nei diversi mesi dell'anno e nelle diverse settimane all'interno di ogni mese. Per gli impianti scaricanti in acque destinate alla balneazione la distribuzione temporale deve essere effettuato almeno un controllo entro il mese di febbraio ed almeno due terzi dei controlli nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre (comma 9 art. 19 del Regolamento 46/R/2008 e sm.i.).
9. Le date di campionamento potranno essere posticipate in coincidenza di forti precipitazioni o in caso di inconvenienti non prevedibili e capaci di determinare anomalie di funzionamento del depuratore, ma dovrà essere comunque garantito il numero di campioni previsti dall'Allegato B e la distribuzione temporale di cui al comma precedente.
10. Il programma dei campionamenti potrà essere sospeso per l'avvio dei lavori di adeguamento dei depuratori autorizzati in via provvisoria ai sensi della L.R. 5/2016 e s.m.i., fino alla ripresa della normale funzionalità dell'impianto.
11. I depuratori con potenzialità superiore ai 10.000 AE devono essere dotati di un campionatore automatico refrigerato delle acque reflue in ingresso ed in uscita; tale campionatore automatico deve mantenere la temperatura di $4\pm 2^{\circ}\text{C}$, deve poter essere sigillato, deve avere sonda e tubazione di pescaggio inamovibili e deve prelevare i campioni con modalità idonee (campioni medi ponderati sulle 24 ore) per le verifiche di conformità previste dal Decreto.
12. I depuratori con potenzialità inferiore a 10.000 AE devono essere dotati di adeguate postazioni attrezzate idonee all'utilizzo di sistemi di campionamento portatili refrigerati e sigillabili, in modo da rendere inamovibile la sonda e la tubazione di pescaggio per il prelievo delle acque reflue.
13. In Allegato D sono definite le caratteristiche dei campionatori e dei misuratori di portata di riferimento per i controlli su ogni singolo impianto, anche in relazione alla tipologia di strumento, alla sua accuratezza, alla presenza di eventuali by pass o ricircoli interni ed alle modalità di impostazione della curva.
14. ARPAT si riserva il diritto di sigillare e dissigillare il campionatore automatico in occasione dei prelievi presso gli impianti di depurazione e di ritirare proprie aliquote per eseguire le analisi.
15. Qualora, nel corso di validità del presente protocollo, vengano emesse dall'autorità competente prescrizioni diverse da quelle cogenti al momento della sottoscrizione del presente protocollo, sarà cura del Gestore richiedere l'eventuale modifica del protocollo e/o dei relativi allegati, aggiornando la banca dati UWW di cui all'art. 6 del presente protocollo. Resta inteso che le prescrizioni emesse dall'autorità competenti sono immediatamente cogenti dal momento della notifica delle stesse al Gestore e sopravvivono agli accordi del presente protocollo.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna ad eseguire quanto sotto specificato:

1. l'effettuazione dei controlli specificati a proprio carico in Allegato B, attraverso prelievi ed analisi condotte con le modalità definite nell'Allegato C riguardo ai parametri di Tabella 1;
2. nel caso di laboratorio accreditato ISO 17025, la trasmissione del certificato di accreditamento e dell'elenco delle prove accreditate; nel caso di laboratorio certificato ISO 9001 la trasmissione del certificato e delle altre informazioni relative all'assetto tecnico ed organizzativo come specificato in Allegato C;
3. la partecipazione alla procedura di assicurazione della qualità analitica definita in Allegato C con la relativa comunicazione degli esiti delle intercalibrazioni;
4. l'effettuazione degli autocontrolli, nel numero minimo riportato in Allegato B, sui reflui in entrata ed in uscita dal depuratore per i parametri di Tabella 1;
5. la trasmissione ad ARPAT del calendario provvisorio annuale dei controlli delegati secondo la periodicità indicata all'articolo 2 del presente protocollo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'avvio dei campionamenti o almeno un mese prima dell'avvio dei controlli in corso d'anno, comunicando tempestivamente e motivando adeguatamente ogni variazione al suddetto programma;
6. il suddetto calendario provvisorio sarà redatto dal Gestore considerando, per gli impianti di potenzialità autorizzata tra 2.000 e 9.999 AE, il numero ridotto dei campionamenti previsti in Tabella A nel caso in cui al Gestore non risulti nessun superamento per 1 o più parametri nell'anno in corso, ma, qualora ARPAT comunichi eventuali anomalie che impediscano tale riduzione, il Gestore dovrà integrare il calendario ed inviarlo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ARPAT;
7. la comunicazione dei risultati con le modalità previste dall'art. 6 del presente protocollo;
8. Nell'ambito delle esigenze e delle casistiche relative alla gestione degli impianti di depurazione, il Gestore dovrà comunicare eventuali interventi di manutenzione programmata almeno una settimana prima della data di campionamento, indicando il tempo necessario per rientrare nelle normali condizioni di esercizio e l'eventuale spostamento di uno o più controlli;
9. la comunicazione tempestiva e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, anche per le vie brevi, in caso di guasti e/o dell'arrivo di scarichi anomali in ingresso all'impianto o altri inconvenienti imprevedibili, non appena gli stessi si verificano, trasmettendo la documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio e le azioni per individuare la causa dell'evento;
10. la comunicazione tempestiva dell'attivazione del piano di emergenza (lettera o), comma 1 art. 2 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.);
11. il Gestore dovrà vincolare contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti i soggetti terzi dei quali il Gestore eventualmente si avvalga per l'esecuzione di campionamenti o analisi;
12. il Gestore riconosce che la sottoscrizione del presente protocollo non limita in alcun modo l'attività ispettiva di ARPAT, titolare delle funzioni di controllo, che si riserva di esercitare senza alcuna limitazione nelle forme previste dalla normativa, anche nell'ambito del presente protocollo.

ART. 4 - OBBLIGHI DI ARPAT

ARPAT si impegna ad eseguire quanto sotto specificato:

1. L'effettuazione dei controlli specificati a proprio carico in Allegato B, attraverso prelievi ed analisi condotte con le modalità definite in Allegato C riguardo ai parametri della Tabella 1.

2. L'effettuazione dei controlli per la verifica del rispetto dei limiti di Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto.
3. La comunicazione al Gestore non appena concluse le analisi dei risultati dei propri controlli.
4. La comunicazione al Gestore sulla correttezza del calendario provvisorio, entro 15 gg dalla sua trasmissione, rispetto, in particolare, alla eventuale impossibilità di riduzione del numero annuo di campionamenti previsti, sulla base dei risultati dell'anno precedente.

ART.5 - VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

1. La valutazione di conformità dello scarico, per quanto concerne i parametri della Tabella 1 , è effettuata su base annuale (gennaio-dicembre sulla base dei risultati dei controlli di conformità effettuati sui totale dei campioni prelevati dal Gestore e da ARPAT per ciascun depuratore, secondo quanto riportato in Allegato B.
2. La valutazione di conformità fa riferimento ai limiti di Tabella 1 o a quanto prescritto nell'atto autorizzativo, come riportato nello schema di cui all'Allegato B del presente protocollo, tenendo conto del numero massimo consentito di superamenti indicato nella terza tabella dell'allegato 5 alla parte III del Decreto;
3. Per la verifica di conformità dei parametri della Tabella 1 si considerano i campioni medi ponderati prelevati nell'arco di 24 ore.
4. Per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi, affinché lo scarico sia considerato conforme, le concentrazioni rilevate nel singolo campione non possono superare i valori riportati nella Tabella 1 oltre le seguenti percentuali rispettivamente: 100%, 100%, 150%.
5. Per i parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 parte III del Decreto la valutazione di conformità è riferibile ai risultati di ogni singolo prelievo;
6. Ai fini della valutazione di conformità per i parametri della Tabella 1, il valore del risultato di ogni parametro viene considerato come tale senza l'incertezza riportata nel rapporto di prova.

ART. 6 - APPLICATIVO WEB E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. ARPAT ha predisposto uno specifico applicativo denominato "Urban Waste Water - applicazione per la gestione dei dati della Direttiva Acque Reflue 91/271" (di seguito UWW) sul sito web del SIRA (<http://sira.arpad.toscana.it/apex2/f?p=UWW>) dove poter inserire tutte le informazioni relative ai depuratori di cui all'Allegato A ed ai risultati dei controlli.
2. Nell'applicativo UWW vengono inserite tutte le informazioni contenute nei Questionari UWWTP che la Regione Toscana con il supporto di AIT trasmette, ogni 2 anni (2007, 2009, 2011, 2013, 2017, etc.) alla Commissione europea per adempiere agli obblighi informativi della Direttiva Acque Reflue 91/271/CE.
3. Per poter accedere all'applicativo UWW, il Gestore, se ancora sprovvisto, deve richiedere un account tramite mail all'indirizzo: uww@arpad.toscana.it.
4. Dal momento che le informazioni richieste dal Questionario UWWTP sono riferite all'anno precedente, all'inizio di ogni anno il Gestore dovrà verificare ed aggiornare le informazioni già presenti, completandole, e, eventualmente, inserendone di ulteriori (es. nuovi depuratori), garantendo così i seguenti contenuti per tutti i depuratori di cui all'Allegato A:
 - o denominazione, codice regionale e comune;
 - o estremi dell'atto autorizzativo vigente (ente, n., data di rilascio, data validità e durata);
 - o denominazione e coordinate del punto di prelievo in uscita e, laddove previsto, in ingresso;

- corpo idrico recettore, segnalando se in area sensibile;
 - potenzialità di progetto (espressa in AE) e potenzialità autorizzata (AE);
 - eventuali parametri e limiti specificati in autorizzazione;
 - presenza di extraflussi in ingresso al depuratore.
5. Le suddette informazioni verranno comunque riferite al periodo di vigenza ed il sistema dovrà mantenere traccia di tutte le modifiche intervenute.
 6. Entro 5 giorni lavorativi dal completamento delle analisi o dal ricevimento del Rapporto di Prova dal laboratorio di analisi, il Gestore dovrà inserire sull'applicativo i risultati dei controlli previsti in Allegato B (controlli di conformità delegati).
 7. Entro 5 giorni lavorativi dal completamento delle analisi, ARPAT renderà disponibili e consultabili sull'applicativo i risultati dei propri controlli previsti in Allegato B (controlli di conformità).
 8. In caso di valori analitici superiori ai limiti di Tabella 1 e/o dell'atto autorizzativo, il Gestore comunicherà tempestivamente (entro 24h dalla conclusione delle analisi) ad ARPAT i risultati delle analisi, unitamente alle motivazioni del superamento ed ai provvedimenti adottati per il ripristino del buon funzionamento, che sarà comunicato con le stesse modalità e tempistiche.
 9. Annualmente ARPAT, entro il mese di giugno, trasmette alla Regione un rapporto sugli esiti dei controlli sugli scarichi di acque reflue urbane eseguiti direttamente e dal Gestore.

1. ART. 7 - OBBLIGAZIONI RECIPROCHE

Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare qualsiasi scostamento da quanto disposto nel presente protocollo, concordandolo congiuntamente con comunicazioni formali.

ART. 8 - RESPONSABILI

Per ARPAT il responsabile del procedimento è

Per il Gestore, Società il responsabile del procedimento è

ART.9 - CORRISPONDENZA

Ogni comunicazione prevista dal presente protocollo, se non altrimenti specificato, dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- ARPAT: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it
- Società

ART.10 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI

I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

I risultati delle attività di controllo ricadono sotto la definizione "informazione ambientale detenuta da ARPAT". A tale proposito ARPAT garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 195/2005 e sulla base del "Regolamento unico in materia di accesso ai documenti amministrativi, diffusione e accesso alle informazioni ambientali, accesso civico semplice e generalizzato di ARPAT" approvato con Decreto del Direttore generale n° 65/2019.

ART. 11 - VALIDITÀ

1. Il presente protocollo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato tacitamente per un uguale periodo salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra a mezzo PEC entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del protocollo .
2. Il protocollo può essere revisionato con accordo fra le parti, su richiesta di modifica o integrazione di una delle parti.
3. Il presente protocollo può cessare la sua validità a seguito di recesso unilaterale di una delle parti da comunicarsi all'altra a mezzo PEC, con un preavviso di almeno due mesi. Lo scioglimento del protocollo non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.
4. Nel caso di violazioni degli obblighi assunti con il protocollo si provvederà a richiederne formalmente l'adempimento entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento venga protratto oltre il termine previsto, si potrà procedere alla risoluzione del protocollo, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione e previa comunicazione alla Regione. Si procederà, inoltre, alla risoluzione del protocollo a fronte di reiterate violazioni che complessivamente compromettano l'attendibilità del sistema di controllo concordato.
5. In caso di scioglimento anticipato del protocollo, ARPAT si attiverà immediatamente al fine di garantire il rispetto di tutto quanto previsto dall'Allegato 5 al decreto.
6. Il presente protocollo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24 commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs n. 82/2005 e si perfeziona mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata.
7. Il presente protocollo è trasmesso alla Regione Toscana, alla quale sarà inoltre comunicata ogni eventuale vicenda modificativa o di rinnovo dello stesso.
8. Le parti si impegnano a costituire un tavolo permanente di confronto per la verifica dell'applicazione del presente protocollo con la partecipazione di ARPAT, CISPEL, di tutti i gestori sottoscrittori dei protocolli e con il coinvolgimento dei competenti Settori della Regione Toscana. Tale tavolo dovrà riunirsi almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità con le modalità che verranno stabilite in futuro.

ART. 12 – ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo pari a Euro ----- è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. 61558 del 14/07/2016.

L'imposta è assolta da parte del Soggetto gestore del servizio idrico integrato

ALLEGATI

Gli allegati di seguito elencati fanno parte integrante del presente atto.

Allegato A Elenco degli impianti di depurazione

Allegato B Piano di campionamento annuale

Allegato C Metodi di campionamento e di analisi e procedura di assicurazione della qualità

Allegato D Caratteristiche dei campionatori e dei misuratori di portata

Per il Gestore

..... *

Per ARPAT

..... *

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

Allegato A

Elenco degli impianti di depurazione

Comune	Denominazione depuratore	Codice regionale	Autorizzazione			Potenzialità autorizzata
			ente	n	data	AE

Allegato B

Piano di campionamento annuale (controlli di conformità e autocontrolli)

Comune	Denominazione depuratore	Cod. RT	Potenzialità	Controlli Tabella 1		Controlli Tabella 3	Autocontrolli	Note
			AE	Gestore	ARPAT	ARPAT	Gestore	

Allegato C

Metodi di campionamento e di analisi e procedura di assicurazione della qualità

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO

Per la metodologia di campionamento si dovrà fare riferimento ai metodi APAT-IRSA-CNR 29/2003.

Il campionamento verrà effettuato con campionatori automatici refrigerati, o refrigerabili, sequenziali, proporzionali alla portata, programmati per prelevare volumi di acqua nell'arco delle 24 ore. Di regola il campionamento prenderà avvio non prima delle ore 9 e terminerà la stessa ora del giorno successivo.

Nel caso di momentanea impossibilità ad effettuare il prelievo di aliquote in volumi proporzionali alla portata per problemi tecnici (guasti, manutenzione, ecc) potrà essere consentito, in via del tutto eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione della problematica riscontrata, il campionamento con aliquote costanti nelle 24 ore, laddove possibile. Il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del guasto secondo quanto previsto all'art. 3 del presente protocollo.

Considerando che dalla sperimentazione effettuata dai gestori (nota prot. CISPEL/2020/0193/U del 19/06/2020, acquisita con prot. ARPAT n° 41180 del 22/06/2020) risulta che per i normali regimi idraulici le due modalità di campionamento (medio ponderato/medio composito nelle 24 ore) possono non differire significativamente e che attualmente esistono numerose situazioni che necessitano di adeguamento della strumentazione di campionamento, il gestore dovrà trasmettere ad ARPAT apposita e specifica relazione che illustri lo stato dell'arte circa l'adeguamento dei sistemi di campionamento dei singoli impianti, definendo il periodo di tempo necessario per operare in conformità a quanto disposto dall'allegato 5 alla parte III del Decreto.

Per il parametro *Escherichia coli* ed il test di tossicità acuta, considerata l'impossibilità di sterilizzare la sonda di prelievo, le tubazioni di adduzione ed i contenitori del campionatore automatico, è possibile effettuare il campionamento in modalità istantanea.

ARPAT si riserva il diritto di sigillare il campionatore automatico. In tale caso ARPAT presenzierà al prelievo del campione finale provvedendo a dissigillare il campionatore e a sigillare le aliquote che ritiene di analizzare nel proprio laboratorio.

Il campione da sottoporre ad analisi, rappresentativo dello scarico e derivante dalla miscelazione delle porzioni prelevate nel corso delle 24 ore, sarà trattato conformemente alle modalità di conservazione e stabilizzazione previste dai metodi di analisi per i parametri da analizzare.

Al fine di valutare l'efficienza depurativa nei vari giorni della settimana l'attivazione del campionatore sarà distribuita nei vari giorni della settimana.

Nei casi di particolari condizioni meteorologiche o altri eventi che determinano alterazioni alla normale funzionalità dell'impianto, previa comunicazione, si conviene di riprogrammare la data di campionamento in base ai tempi necessari al ripristino del normale funzionamento.

METODI DI ANALISI

Parametro	unità di misura	metodo	VL	Incertezza estesa max accettabile al VL(*)
BOD 5	mg/L O ₂	APAT-IRSA CNR Man 29 2003 met. 5120 B1 o equivalenti (es oxitop)	25 mg/L	± 10 mg/L (50%)
COD	mg/L O ₂	ISO 15705:2002	125 mg/L	± 25 mg/L (20%)
Solidi sospesi	mg/L	APAT CNR IRSAMan 29 2003 met. 2090 B	35 mg/L	± 7 mg/L (20%)

* il valore di incertezza massima accettabile indicato è stato verificato da studi di ARPAT elaborando i dati di circuiti interlaboratorio. La stima della incertezza di misura deve essere valutata almeno al valore limite tabellare. Il valore di incertezza massimo accettabile è riportato in tabella

PROCEDURE DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Nel caso in cui il laboratorio non sia accreditato ISO 17025:2017 per le prove su acque, la qualità dei risultati del Gestore sarà valutata da ARPAT attraverso i seguenti strumenti.

a) Partecipazione a circuiti interlaboratorio

Il laboratorio deve obbligatoriamente partecipare periodicamente a circuiti interlaboratorio organizzati congiuntamente ad ARPAT. I risultati del valore di Z score sono così valutati:

- Z < 2 : risultato accettabile. In questo caso i valori di scarto tipo di riproducibilità potranno essere utilizzati come valore di incertezza associata al metodo (se inferiori al valore massimo accettabile);
- 2 < Z < 3 : risultato discutibile: in questo caso il laboratorio sarà valutato in base al risultato del circuito successivo come al punto seguente;
- Z > 3 o secondo esito consecutivo discutibile : risultato non accettabile : il laboratorio dovrà fornire relazione scritta con evidenza delle azioni messe in atto per riverificare il dato ed i risultati (es utilizzo di MRC) o partecipazione ad altro circuito entro 3 mesi. Nel caso in cui il laboratorio non ottenga risultati accettabili (Z > 3 o 2 < Z < 3) ARPAT non riterrà validati i dati emessi dal laboratorio ai fini del controllo a partire dalla data dell'ultimo circuito valido. In questo caso il programma di controllo sarà effettuato direttamente da ARPAT.

All'atto dell'iscrizione ad ogni singolo circuito interlaboratorio, ogni laboratorio di riferimento del Gestore deve trasmettere ad ARPAT il proprio codice identificativo.

a) Verifiche in parallelo

A discrezione di ARPAT potranno essere acquisiti campioni in accordo con l'Ente gestore ai fini di un confronto tra i due laboratori dei risultati analitici. I risultati saranno considerati coerenti tra loro qualora:

- La differenza assoluta tra i due risultati inferiore o uguale al limite di riproducibilità ottenuto dal circuito interlaboratorio la cui concentrazione non differisca ± 20% della concentrazione del campione analizzato

$$R \leq t_{sR} \cdot 2^{1/2}$$

- La differenza assoluta tra i due risultati inferiore o uguale alla incertezza estesa della differenza calcolata come somma quadratica delle incertezze composte associate alla misura di ciascun laboratorio moltiplicata per un fattore di copertura pari a 2

$$X_1 - X_2 \leq 2 (u_1^2 + u_2^2)^{1/2}$$

Qualora i risultati non risultassero confrontabili verrà ripetuto il controllo. Nel caso di ulteriore non confrontabilità saranno valutate in sede congiunta le azioni da attuare. Il campione non è

rappresentativo ai fini del controllo ufficiale ma unicamente ai fini della validazione del dato analitico.

INFORMAZIONI INERENTI L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL LABORATORIO

- Organizzazione del laboratorio
- Organigramma, addetti e relative funzioni
- Tabella dei Metodi di prelievo e analisi inerenti le prove e documentazione nel caso di utilizzo di metodi interni
- Elenco delle apparecchiature di prelievo e analisi inerenti le prove comprensive di specifiche tecniche
- Facsimile del verbale di campionamento
- Sistemi di assicurazione qualità per i parametri in tabella

In caso di modifiche dell'assetto organizzativo del laboratorio, sopra indicato, il Gestore sarà tenuto a comunicarle almeno 30 giorni prima ad ARPAT, che si potrà esprimere a riguardo entro i 30 giorni successivi.

Allegato D

Caratteristiche dei campionatori e dei misuratori di portata

Comune	Denominazione depuratore	Codice regionale	Campionatore	Misuratore di portata			Presenza by pass o ricircoli
			tipologia	tipologia	accuratezza	curva	